



VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI GESTIONE DEL COMUNE DI GALLIATE

A seguito della riunione della Delegazione Trattante tenutasi in data 10 dicembre 2015, tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, per la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo di cui all'oggetto, ed a seguito dell'autorizzazione deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 24 in data 15 febbraio 2016, esecutivo a norma di legge, alla sottoscrizione definitiva dell'accordo di cui sopra, in data 5 maggio 2016, presso la sede del Comune di Galliate, ha avuto luogo l'incontro tra:

A) il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica Dott. Agostino CARMENI, Segretario generale del Comune e

B) la delegazione di parte sindacale nelle persone dei signori:

1) Organizzazione Sindacale Territoriale FP CISL: Giorgio FRATTINI

2) Organizzazione Sindacale Territoriale FP CGIL: Francesco ORLANDI

3) R.S.U. (soggetto unitario): Marzia CASTANO – Vittorio REBECCHI - Maurizio TARULLI.

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto definitivamente l'allegato Contratto collettivo decentrato integrativo per l'istituzione di forme di previdenza integrativa per il personale della Polizia Municipale e funzionamento dell'Organismo di gestione del Comune di Galliate, con stanziamento delle risorse a valere per l'anno 2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

Galliate, 5 maggio 2016

Il presidente della delegazione di parte pubblica – Dott. Agostino CARMENI



Delegazione sindacale:

a) per le Organizzazioni sindacali territoriali

Giorgio FRATTINI



Francesco ORLANDI



b) per le R.S.U.


Marzia CASTANO



Vittorio REBECCHI



Maurizio TARULLI



COMUNE DI GALLIATE

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI GESTIONE DEL COMUNE DI GALLIATE.

TITOLO I PREVIDENZA COMPLEMENTARE. RISORSE E DESTINAZIONE

Premesso che l'art. 208, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. prevede la possibilità, per gli enti locali, di destinare annualmente parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a diverse finalità, tra le quali rientra l'assistenza e la previdenza complementare per il personale appartenente al Corpo di Polizia locale;

Premesso che l'art. 17 del CCNL- Comparto Regioni ed Autonomie locali del 22/01/2004, stabilisce che le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall'art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, dell decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del CCNL del 14.9.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori);

Premesso che alla luce delle su richiamate disposizioni lo strumento giuridico attraverso il quale dare attuazione alla previdenza complementare, per il personale appartenente al Corpo di Polizia locale, è l'accordo sindacale integrativo di cui all'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la circolare del dipartimento della Funzione Pubblica del 9 luglio 2013, n. 32655 in ordine alla modalità di utilizzo, in via transitoria, dei proventi di cui all'art. 208 Codice della Strada;

Dato che il Comune di GALLIATE con deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 23 novembre 2015, esecutiva, ha destinato per l'anno 2015 al finanziamento della previdenza complementare a favore del corpo di polizia locale la somma omnicomprensiva di € 9.100,00 (novemilacento/00).

Le parti concordano quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'Accordo e beneficiari

1.1. Le risorse di cui al presente Accordo stanziato dal Comune di GALLIATE per l'anno 2015, nonché le risorse da definire per le annualità successive, sono destinate esclusivamente a finalità previdenziali.

1.2. Sono beneficiari del presente Accordo esclusivamente i dipendenti con profilo di vigilanza appartenenti al Corpo di Polizia Locale (Agente di Polizia Locale, Ispettore di vigilanza, Comandante di Polizia Locale), in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 2 - Finanziamento e conferimento delle quote al Fondo con finalità previdenziali

2.1. Il Comune di GALLIATE, per le finalità di cui all'art. 1, destina, al lordo degli oneri previsti per legge, le somma complessiva di € 9.100,00, per l'anno 2015.

2.2. A partire dall'anno 2016 la Giunta Comunale, nell'ambito del provvedimento di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al nuovo codice della strada, individuerà, annualmente, le somme da destinare alla previdenza complementare di cui al presente accordo, previa verifica della possibilità dello stanziamento sulla base delle effettive disponibilità e dei vincoli risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del Comune e dalle vigenti normative in materia di finanza pubblica e di spesa per il personale. Copia del suddetto provvedimento sarà trasmessa all'organismo di gestione previsto dal presente accordo.

2.3. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale sia impossibilitata, in un determinato anno, a stanziare e destinare una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative al finanziamento della previdenza complementare per i dipendenti del Corpo di Polizia locale, nessun obbligo di versamento sorgerà a carico dei lavoratori.

2.4. Le quote pro-capite sono conferite alle finalità previdenziali in proporzione sia alla prestazione lavorativa (tempo pieno o tempo parziale) e sia ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computando a questo fine i periodi di servizio soggetti a contribuzione obbligatoria.

2.5. In caso di assunzioni o dimissioni in corso d'anno, la quota dei dipendenti beneficiari sarà calcolata in dodicesimi in rapporto ai mesi di durata del servizio; i periodi di servizio fino a 15 giorni non saranno computati mentre quelli superiori a 15 giorni saranno computati come una mensilità intera.

2.6. Per il personale neo-assunto per il quale è previsto il superamento con esito favorevole del periodo di prova, il conferimento delle quote avverrà solo dopo il superamento del periodo di prova stesso.

3. - Cessazione e sospensione dell'obbligo contributivo

3.1. L'obbligo contributivo ha comunque termine alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente per collocamento a riposo, dimissioni o altra causa o per passaggio del dipendente in servizi diversi dalla Polizia locale.

3.2. L'obbligo contributivo a carico dell'Ente è sospeso:

- a) nei periodi di aspettativa retribuita e non retribuita del dipendente, disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali;
- b) nei periodi di sospensione dal servizio per motivi disciplinari;
- c) distacco e/o comando presso altro Ente;
- d) per qualsiasi assenza superiore a mesi sei.

Art. 4 - Forme di previdenza complementare

4.1. Nell'ambito dell'autonomia contrattualmente riconosciuta e dei vincoli di finalizzazione posti dalla norma, le forme di previdenza complementare sono individuate:

- a) nel fondo chiuso di comparto denominato FONDO PERSEO;

- b) nei fondi aperti previsti dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e s.m.i., attuati da soggetti a ciò abilitati secondo la citata disciplina (soggetti assicurativi, bancari o da società di gestione del risparmio).

4.2. Il Fondo PERSEO, di categoria, costituisce la sede naturale di confluenza delle risorse che a vario titolo sono destinate alla previdenza complementare. In via transitoria, in attesa che CCNL di comparto, regoli la materia in tema di pensioni complementari, è consentita l'adesione ad altre forme pensionistiche di previdenza integrativa.

4.3. Le forme previdenziali sono tra di loro alternative; il dipendente interessato dovrà optare per l'adesione ad una delle due forme previdenziali previste nell'art 4.1, lett. a) e b), secondo le modalità previste dal presente accordo e dagli strumenti di regolazione dei fondi.

4.4. Il Comune di GALLIATE, a seguito della sottoscrizione del presente accordo, curerà la selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore della forme di previdenza complementare di cui al punto b) del comma precedente.

4.5. In caso di adesione al Fondo Perseo l'erogazione delle quote pro-capite è comunque subordinata all'adesione attiva al fondo stesso secondo le modalità previste dalla disciplina vigente; in caso di adesione da parte del singolo dipendente al fondo di cui all'art. 4.1., lett b) (fondo aperto), l'erogazione delle quote pro-capite stabilite dal presente accordo avverrà con le modalità indicate dal fondo aperto scelto dall'amministrazione.

Art. 5 Contribuzioni individuali volontarie

E' data facoltà a ciascun iscritto al fondo previdenziale prescelto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.

TITOLO II

ORGANISMO DI GESTIONE

Art. 6 – Istituzione

6.1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17 del CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004, dall'art. 55 del CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14/09/2000 e dall'art. 11 della legge 23 maggio 1970, n. 300, il presente titolo disciplina l'attività dell'organismo di gestione delle risorse destinate a finalità previdenziali per il personale appartenente al Corpo di Polizia locale, così come disposto dall'art. 208, commi 2 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

Art. 7 – Composizione ed elezione

L'organismo di gestione si compone di *tre* membri scelti con i seguenti criteri:

a) 2 (due) componenti dell'organismo di gestione sono nominati dalla RSU, che dovrà tener conto della presenza di tutte le sigle sindacali dei delegati appartenenti al Corpo di Polizia municipale presenti nella RSU stessa;

b) 1 (uno) componente nominato in rappresentanza dell'Ente che viene individuato nella figura del Comandante del Corpo o suo delegato;

c) nel caso in cui uno dei due componenti di cui alla lettera a) non risulti più, per qualsiasi motivo, alle dipendenze del Comune di GALLIATE, tale componente decade automaticamente e la RSU provvederà a nominare un componente supplente che resterà in carica fino al rinnovo dell'organismo di gestione.

Art. 8 - Funzionamento e durata

8. 1. L'organismo di gestione dura in carica 3 (tre) anni decorrenti dalla sua costituzione ed i suoi membri possono essere rieletti.

Art. 9 - Compiti

9.1. L'organismo di gestione:

- a) vigila sulla corretta e conveniente gestione dei Fondi di previdenza;
- b) verifica il corretto versamento delle quote al Fondo di previdenza selezionato secondo le modalità stabilite dall'articolo 2 del presente contratto;
- c) promuove iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse da destinare al Fondo;
- d) verifica il rispetto del contenuto dell'accordo decentrato.

9.2. Di ogni seduta dell'organismo di gestione sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal Comandante, o suo sostituto, tra i componenti.

Art. 10 - Adempimenti

10.1. L'organismo di gestione è tenuto annualmente a chiedere ed acquisire, di norma entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile che la società o l'ente gestore del fondo sarà tenuto a fornire sulla base del contratto che sarà stipulato con il Comune.

10.2. La partecipazione ai lavori dell'organismo di gestione non dà diritto a compensi economici.

10.3. L'organismo di gestione si riunisce di norma due volte all'anno su convocazione disposta dal Comandante della Polizia Locale; il Comandante può altresì convocare le riunioni anche su richiesta motivata di almeno tre componenti dell'organismo stesso.

10.4. Le votazioni sono effettuate in forma palese.

Art. 11 - Norme finali

11.1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente accordo trovano applicazione le disposizioni contrattuali e di legge.

11.2. Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2017.

Handwritten signatures in blue ink, including the initials 'MC' and 'UR'.

11.3. Il presente accordo, alla scadenza, si rinnova di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.

11.4. Le Parti riconoscono la presente intesa quale strumento di garanzia per la tutela della previdenza complementare del personale della Polizia locale; pertanto, in caso di sua rimodulazione, sia in fase di proposta che di trattativa, le Parti si comporteranno secondo buona fede, con l'obiettivo condiviso di dare continuità al presente accordo.

stat
MUC

UR



